Comune di
Zola Predosa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 120 del 05/12/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE. ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno mercoledì **cinque** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1	FIORINI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2	OCCHIALI DANIELA	ASSESSORE	PRESENTE
3	RAMAZZA STEFANO	ASSESSORE	PRESENTE
4	DEGLI ESPOSTI GIULIA	ASSESSORE	ASSENTE
5	DALL'OMO DAVIDE	ASSESSORE	PRESENTE
6	ANSALONI ALESSANDRO	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 120 DEL

OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE. ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 (di cui, ai fini di una migliore comprensione della presente deliberazione, si allega il testo dell'art.67 "Fondo risorse decentrate:costituzione");

Richiamato l'art. 67 comma 1 a norma del quale:

- a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, comprese altresì quelle destinate al finanziamento delle progressioni economiche e quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;
- l'importo consolidato comprende altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001;
- nell'importo consolidato non confluiscono le risorse eventualmente inserite a carico del Fondo e destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Fatto constare che l'importo consolidato come sopra determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per i prossimi anni;

Dato atto che il già sopra citato art. 67 disciplina, al successivo comma 2, le voci grazie alle quali il fondo risorse decentrate viene stabilmente incrementato fra le quali rientrano:

- alla lettera b) l'importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi in parola;

- alla lettera c), l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, a valere nell'anno successivo rispetto a quello della cessazione;

Richiamato l'art. 67 e in particolare i commi 3, 4 e 5 che disciplinano le modalità di integrazione del Fondo in oggetto con importi variabili di anno in anno fra i quali rientrano le seguenti voci:
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale e all'interno delle quali può essere ricompresa l'attività di recupero evasione ICI ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 comma 57 Legge 662/1996 e art. 59 comma 1 D. Lgs 446/97;
- art. 67 comma 3 lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA (retribuzioni individuali di anzianità) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- art. 67 comma 3 lett. i): importo corrispondente alle risorse stanziate per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione;
- art. 67 comma 4: possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di integrare il fondo sino a un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, tenuto conto della relativa capacità di spesa presente a Bilancio;

Dato atto:
- che l'art. 40, comma 3 quinquies del Decreto Legislativo 165/2001, introdotto dal Decreto Legislativo 150/2009 dispone che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- che l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 150/2009 prevede:
• al comma 1 che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valutazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e della unità organizzative
• al comma 2 che ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

Considerato:
– che questa Amministrazione ha sempre rispettato gli obiettivi imposti dalle vigenti disposizioni in materia volte al rispetto del patto di stabilità interno e successivamente al pareggio di bilancio come si evince dalle certificazioni annuali del Responsabile dei Servizi Finanziari;
– che è stata assicurata negli anni 2015, 2016 e 2017 la riduzione e/o il contenimento della spesa sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte dei Conti e secondo la normativa vigente anno per anno;
– che all'interno dell'Amministrazione Comunale è da tempo consolidato un sistema di valutazione dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti comunali relativamente al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione delle prestazioni individuali;

Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011 "Decreto Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta). Regolamento sulla gestione del ciclo della performance. Integrazione del vigente Regolamento di organizzazione" è stato definito il Piano della Performance del Comune di Zola Predosa, costituito dai principali atti di programmazione economica quali il Bilancio, La Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano Esecutivo di Gestione;
- che il Regolamento sul ciclo della performance in parola è stato successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta n. 82 del 18.12.2013;

- che il ciclo di gestione della Performance così come delineato nell'Allegato al Regolamento di Organizzazione disciplina la misurazione, la valutazione, l'integrità e trasparenza della performance, dando attuazione alle disposizioni di legge e alle indicazioni fornite dall'ANAC in materia;

Fatto presente che:
– all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria (DUP, Bilancio, PEG, Piano degli Obiettivi) sono stati inseriti gli obiettivi strategici e gestionali che vertono sull'attivazione dei processi di riorganizzazione dei servizi e sullo sviluppo di attività tese all'accrescimento dei servizi esistenti in termini di qualità e quantità che richiedono, per essere conseguiti, un aumento delle performances organizzative e individuali, identificati in particolare nelle attività approvate nel Piano degli Obiettivi, già tutte in corso ed in stato di avanzamento e/o conclusione;
– l'andamento del Piano degli Obiettivi, attraverso i relativi indicatori è oggetto di apposita verifica da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 73 del 25.07.2018 "PEG 2018. Piano della Performance 2018 – 2020. Esame ed approvazione";

Dato atto che:
- l'art. 68 del nuovo CCNL 21.05.2018 disciplina le modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate prevedendo che almeno il 30% delle risorse siano destinate alla performance individuale;
- l'art. 71 dispone che la nuova disciplina sui fondi sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni;

Richiamato l'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 a norma del quale
– a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare annualmente il corrispondente importo dell'anno 2010;
– a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 le risorse destinate al trattamento accessorio del personale devono essere altresì ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Dato atto che:
– le limitazioni indicate all'art. 9, comma 2 bis, sopra citato sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 a norma dell'art. 1 comma 1 lett. a), del DPR 04/09/2013 n. 122;
– il sopra citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stato modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, in base al quale "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Richiamato l'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha modificato quanto indicato nel sopra citato art. 1, comma 456 della legge 147/2013 disponendo che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, prevedendo altresì una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamato l'art. 23 del D. Lgs 75/2017, di modificazioni al D. Lgs 165/2001 a norma del quale:
- al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- fermo restando tale limite, le Regioni e gli Enti Locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle venti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

Richiamati, inoltre:
- l'art. 1, comma 256, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che fa venir meno le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni previste dai commi 1 e 21 dell'art. 9 del DL 78/2010 a partire dal 01.01.2015;
- la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 02.02.2015, che, nel paragrafo relativo al "Trattamento economico del personale", chiarisce quanto segue: "a partire dal 01.01.2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree";

Preso atto che sulla base della normativa sopra citata è, attualmente, possibile, prevedere l'assegnazione di progressioni orizzontali sulla base di modalità selettive;

Richiamati i progetti di miglioramento riferiti all'anno 2018, già approvati con apposite e separate deliberazioni n. 96/2017, n. 64/2018, n. 69/2018 e n. 99/2018 alle quali si rimanda per ogni approfondimento;

Dato atto che il fondo di produttività deve essere rappresentato al lordo delle risorse destinate alle Progressioni Economiche Orizzontali in linea con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30/0217 "Armonizzazione delle modalità di comparto delle Progressioni Economiche Orizzontali nell'ambito dei fondi del trattamento economico accessorio";

Ritenuto necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi e le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate parte variabile per l'anno 2018;

Verificata la necessità di fornire le linee di indirizzo come di seguito rappresentate:
a) obiettivi strategici:
• considerare quali obiettivi strategici quelli indicati nel Piano degli Obiettivi per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 25 luglio 2018 nella quale trovano illustrazione gli obiettivi relativi all'anno solare in corso;
• collegare il sistema premiante interno al conseguimento degli obiettivi strategici, valorizzando la performance collettiva e individuale secondo il sistema interno di valutazione previsto per i Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa e i dipendenti comunali;
• prevedere la corresponsione della produttività agli effettivi incrementi di attività e/o servizi, nonché al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi esistenti;
b) integrazione del fondo e priorità nell'utilizzo delle risorse:
• verificare la possibilità di destinare una quota non prevalente delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo di produttività 2018 all'attivazione di progressioni orizzontali sulla base di criteri selettivi volti a riconoscere a favore di una parte di dipendenti lo sviluppo e l'accrescimento delle competenze professionali, così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 21.12.2016;

• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art.67, comma 2 lett.b) di una somma pari a 10.404,80 Euro dando atto che per l'anno 2018 tale somma sarà destinata alla performance individuale e collettiva;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 relativamente all'attività di accertamento e recupero dell'evasione sull'Imposta Comunale sugli Immobili, per una somma non superiore ai 9.000 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche, per una somma pari a 24.741,62 Euro, precisando che così come indicato dalla Corte dei Conti Veneto, nel parere n.429/2018 l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche è da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo di produttività. A tale proposito si precisa inoltre che gli incentivi in parola saranno liquidati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia negli interessati;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. i), CCNL 21/05/2018 tenuto conto dei progetti di miglioramento riferiti all'anno 2018, per una somma pari a 3.300 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCNL 21/05/2018 per una somma pari a 20.500,00 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. d), CCNL 21/05/2018 per una somma pari a 221,07 euro;
c) vincoli:
• la definizione del fondo di produttività parte variabile dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento, per l'anno 2018, a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 e dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali;
• la quota parte delle risorse stabili da destinare alle progressioni orizzontali non deve avere carattere di prevalenza rispetto alla quota complessiva disponibile;
• l'assegnazione di risorse al fondo di produttività parte variabile dovrà avvenire nel limite degli stanziamenti previsti in Bilancio sugli appositi capitoli di spesa e nei limiti necessari a garantire per l'anno 2018 il conseguimento del rispetto del Pareggio di Bilancio;
• la determinazione del fondo – parte variabile deve essere realizzata tenuto conto dell'attuale disciplina contrattuale e normativa al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei vincoli finanziari previsti per la spesa di personale dalla normativa vigente;
• deve altresì essere garantito il contenimento della spesa del personale e della dinamica retributiva;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Dato atto:
– che il Comune di Zola Predosa ha implementato sul proprio sito internet la sezione “Amministrazione Trasparente” così come richiesto dal Decreto Legislativo sopra indicato;
– che una parte della predetta sezione è dedicata alla cd. Performance all'interno della quale sono stati inseriti i dati richiesti dalla normativa, ottemperando in tale modo agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti in materia;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito riportati;

DELIBERA

1) Di formulare le seguenti linee di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate – parte variabile per l'anno 2018:
a) obiettivi strategici:

• considerare quali obiettivi strategici quelli indicati nel Piano degli Obiettivi per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 25 luglio 2018 nella quale trovano illustrazione gli obiettivi relativi all'anno solare in corso;
• collegare il sistema premiante interno al conseguimento degli obiettivi strategici, valorizzando la performance collettiva e individuale secondo il sistema interno di valutazione previsto per i Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa e i dipendenti comunali;
• prevedere la corresponsione della produttività agli effettivi incrementi di attività e/o servizi, nonché al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi esistenti;
b) integrazione del fondo e priorità nell'utilizzo delle risorse:
• verificare la possibilità di destinare una quota non prevalente delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo di produttività 2018 all'attivazione di progressioni orizzontali sulla base di criteri selettivi volti a riconoscere a favore di una parte di dipendenti lo sviluppo e l'accrescimento delle competenze professionali, così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 21.12.2016;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art.67, comma 2 lett.b) di una somma pari a 10.404,80 Euro dando atto che per l'anno 2018 tale somma sarà destinata alla performance individuale e collettiva;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 relativamente all'attività di accertamento e recupero dell'evasione sull'Imposta Comunale sugli Immobili, per una somma non superiore ai 9.000 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche, per una somma pari a 24.741,62 Euro, precisando che così come indicato dalla Corte dei conti Veneto, nel parere n.429/2018 l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche è da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo di produttività. A tale proposito si precisa inoltre che gli incentivi in parola saranno liquidati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia negli interessati;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. i), CCNL 21/05/2018 tenuto conto dei progetti di miglioramento riferiti all'anno 2018, per una somma pari a 3.300 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCNL 21/05/2018 per una somma pari a 20.500,00 euro;
• integrare il fondo di produttività ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. d), CCNL 21/05/2018 per una somma pari a 221,07 euro;
c) vincoli:
• la definizione del fondo di produttività parte variabile dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento, per l'anno 2018, a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 e dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali;
• la quota parte delle risorse stabili da destinare alle progressioni orizzontali non deve avere carattere di prevalenza rispetto alla quota complessiva disponibile;
• l'assegnazione di risorse al fondo di produttività parte variabile dovrà avvenire nel limite degli stanziamenti previsti in Bilancio sugli appositi capitoli di spesa e nei limiti necessari a garantire per l'anno 2018 il conseguimento del rispetto del Pareggio di Bilancio;
• la determinazione del fondo – parte variabile deve essere realizzata tenuto conto dell'attuale disciplina contrattuale e normativa al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei vincoli finanziari previsti per la spesa di personale dalla normativa vigente;
• deve altresì essere garantito il contenimento della spesa del personale e della dinamica retributiva;

2) Di demandare ad un successivo atto l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo annuale di destinazione delle risorse relative al fondo incentivante anno 2018.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per poter completare il procedimento legato

alla costituzione del Fondo di produttività anno 2018 in tempi celeri e comunque entro e non oltre il corrente anno.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area1 - Affari Generali Ed Istituzionali

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 20/11/2018

Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 05/12/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 del 05/12/2018
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Stefano Fiorini	Dott.ssa Daniela Olivi
(Documento Sottoscritto Digitalmente)	(Documento Sottoscritto Digitalmente)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE. ANNO 2018

Il Responsabile Area1 - Affari Generali Ed Istituzionali

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente l'oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Zola Predosa, li **20/11/2018**

Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Nicoletta Marcolin / Infocert Spa

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE. ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente l'oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Zola Predosa, li 05/12/2018

Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Manuela Santi / Infocert Spa

Comune di
Zola Predosa

Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 05/12/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE. ANNO 2018

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 10/12/2018 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Bianca Maria Bompani / INFOCERT SPA
(Documento sottoscritto digitalmente)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

del comparto

FUNZIONI LOCALI

Periodo 2016-2018

(STRALCIO)

Art. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza

unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.